



Comune di Castione della Presolana



Progetto
definitivo-esecutivo

**Progetto di
miglioramento
forestale
particella 11**

**Comune di Castione
della Presolana**
Provincia di Bergamo

**RELAZIONE
INTEGRATIVA
PISTA
FORESTALE**

Progettisti:
Dr. agr. Federico Pelucchi

Collaboratori:
Dr. for. Giovambattista Vitali
Dr. agr. Massimo Ranghetti
Dr. agr. Stefano Ferri
Dr. agr. Giovanni Iezzi

Malpaga 20 settembre
2021



STUDIO TECNICO
PER IL VERDE E
IL PAESAGGIO

RURALIA
studio agronomico



Premessa e localizzazione

La presente relazione è integrativa al Progetto del 10 agosto 2021 relativo al “miglioramento forestale della particella 11” in Comune di Castione della Presolana e riguarda la formazione di una pista forestale necessaria all'esecuzione dei lavori forestali previsti. In particolare la pista è come di seguito localizzata.

particella selvicolturale	Foglio	Particella catastale
11	27 c	1937
	27 c	4836

Descrizione sommaria delle opere

Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi forestali è prevista la realizzazione di una pista forestale: le opere previste consisteranno nell'eliminazione di piante, nell'allargamento del sentiero nel tratto ove esistente, leggera sistemazione del fondo naturale. La larghezza massima della pista sarà di 3 metri, ad eccezione dei tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri. I movimenti di terra non saranno superiori a cento metri cubi.

L'intervento prevede inoltre alla fine dei lavori, il ripristino ambientale mediante rinverdimento dell'area e mantenimento del sentiero per una larghezza di 1,20 m. In particolare la pista sarà riportata all'originale destinazione mediante:

- a) inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

La pista sarà realizzata nel rispetto delle Norme forestali regionali Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5 e in particolare:

“...l'Infrastruttura dovrà:

- a) avere durata massima di ventiquattro mesi;(169)
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.(170)

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;(171)
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;(172)
- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
- e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;

g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque. (173)

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a) inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
- d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4. (174)''

Cartografia indicante il tracciato di massima.




fig. 2

Materiale fotografico



Fig. 3 – il tratto di sentiero oggetto di allargamento per la formazione della pista forestale